

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PIETRASTORNINA e l'E.M.P.A. ENTE MEDITERRANEO PROTEZIONE ANIMALI ONLUS, PER SERVIZI MIRATI AL CONTROLLO E ALLA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO E PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI.

L'anno duemilanove (2009) il giorno () del mese di presso la sede del Comune di Pietrastornina (AV)

TRA

Il comune di Pietrastornina (AV) con sede in piazza Aldo Moro ,rappresentato dal responsabile del Servizio AAGG dott.ssa Carmela Balletta domiciliata per la carica presso il Comune di Pietrastornina (AV)

L'E.M.P.A. Ente MEDITERRANEO Protezione Animali ONLUS - con sede in Pellizzano (SA)Parco S. Giovanni 4B - CF. LVNRNT52T24H703Q rappresentato dal PRESIDENTE prof . Renato Alvino ,

PREMESSO Che la Legge 281/91 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" prevede l'onere per i Comuni della costruzione e gestione di canili sanitari e canili rifugio per cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con LR n.16 del 24.11.2001;

- che affida inoltre alle competenze dei Comuni la gestione delle attività connesse al controllo della popolazione canina , prevedendo in particolare l'assicurazione del ricovero, custodia e mantenimento dei cani in idonee strutture;
- che la Legge 266/91 e la LR n°16/2001 riconoscono il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo dell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali;
- Che l'E.M.P.A. nel proprio Statuto ha tra le finalità:

a) di provvedere alla protezione degli animali ed alla connessa tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;

b) di svolgere propaganda a tutela dei diritti degli animali attraverso la promozione, anche con attività educativa nelle scuole di ogni ordine e grado, della solidarietà, del volontariato e dell'aggregazione sociale e lo svolgimento di attività culturali, nelle più svariate forme, quali strumenti per innalzare il livello culturale dell'uomo per ottenere il rispetto e la protezione degli animali e del loro habitat;

c) di collaborare con gli enti preposti dalle norme vigenti alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio faunistico zootecnico e dell'ambiente, anche a mezzo delle proprie guardie zoofile;

d) di curare l'istituzione e la gestione di strutture di assistenza e ricovero di animali, contribuendo con ciò a far fronte alle esigenze di assistenza sanitaria, di fornire prestazioni e servizi ai propri aderenti per le finalità connesse al proprio statuto.

. Che è intendimento dell'Amministrazione Comunale avvalersi prioritariamente delle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione degli animali per la gestione del fenomeno del randagismo, ai sensi della LR n.16 del 24.11.2001;

. Che l'Amministrazione Comunale intende promuovere un atteggiamento di disponibilità e flessibilità tra il volontariato e le istituzioni al fine di incentivare iniziative orientate alla prevenzione del randagismo e dell'abbandono di animali e favorire ogni possibile forma di affidamento e di adozione degli animali ospitati presso i canili rifugio convenzionati;

In esecuzione della deliberazione di GC 6/2009

SI CONVIENE E SI STIPULA

ART. 1) Il Comune di Pietrastornina (AV) affida all'E.M.P.A., la gestione delle attività di assistenza dei cani randagi abbandonati, e la prevenzione del randagismo presente sul territorio comunale.

ART. 2) L' E.M.P.A. si impegna ad accogliere presso proprio rifugio o struttura partner, in possesso della prescritta autorizzazione sanitaria di cui al D.P.R. 08.02.1954, n.320, gli animali accalappiati sul territorio comunale dall'ASL e individuati come per legge, nel limite di numero 30 soggetti e a svolgere il servizio di custodia, mantenimento, cura e affidamento in adozione degli animali ivi ricoverati, garantendo l'assistenza sanitaria e i necessari trattamenti profilattici e terapeutici in conformità alle vigenti disposizioni in materia .

ART.3) L'E.M.P.A. si impegna a garantire la costante e regolare gestione del registro cartaceo di carico e scarico e delle schede individuali degli animali, da cui risultino la data dell'introduzione dell'animale al canile rifugio, lo stato segnaletico, il numero di (tatuaggio/microchip), eventuali interventi veterinari, la data di cessione/adozione/decesso dell'animale e le generalità del destinatario.

L'E.M.P.A. invia all'Amministrazione Comunale relazione periodica dalla quale risultino le presenze aggiornate degli animali, i cani entrati con annotazione della provenienza, gli adottati, i deceduti e la relativa documentazione.

L'E.M.P.A. si impegna alla registrazione sulle schede individuali di ogni trattamento ed intervento sanitario praticato, sia di profilassi che clinico, chirurgico o terapeutico e a conservare presso il canile dette schede, a disposizione per le necessarie verifiche.

ART.4) L'Amministrazione Comunale si impegna a sostenere iniziative connesse alla promozione ed alla incentivazione delle adozioni che l'E.M.P.A. vorrà attivare nell'ambito di specifiche programmazioni sottoposti preventivamente all'approvazione dell'Amministrazione Comunale .

ART.5) L'E.M.P.A. si impegna a consentire l'accesso al canile rifugio al personale incaricato dal Comune, anche fuori dagli orari di apertura al pubblico, previ accordi telefonici e/o verbali con il Responsabile della convenzione, compatibile con le esigenze e le ordinarie attività del canile.

L'E.M.P.A. si impegna altresì a consentire al personale incaricato dal Comune la